

n. 37/2020 L.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2021;

rilevato che con domanda *ex art. 14 septies* della L. n. 3/2012 trasmessa al Liquidatore in data 1.6.2021 Ifis NPS Investing S.p.a. (a seguire, più brevemente, Ifis) ha chiesto di partecipare alle procedure riunite di liquidazione del patrimonio aperte con decreto del 17.3.2020 a carico di _____ e _____ per la somma di € 70.884,43=, con collocazione chirografaria, in forza delle garanzie fidejussorie da questi ultime rilasciate in data 7.6.2013 in relazione al contratto di “*finanziamento chirografario impresa a tasso variabile*” erogato per l'importo di € 101.800,00= da parte di Unicredit S.p.a. in favore del debitore principale _____ e successivamente oggetto di un contratto di cessione in blocco *pro soluto* intervenuto fra Unicredit S.p.a. e Ifis in data 20.9.2018;

rilevato che il Liquidatore con atto depositato in data 3.6.2021 ha rimesso gli atti a questo Giudice *ex art. 14 octies*, c. IV, della L. n. 3/2012 stante la presenza di contestazioni non superabili rispetto alla su richiamata domanda di partecipazione



della quale il Liquidatore medesimo¹ ha contestato l'inammissibilità (non contemplando le disposizioni di cui alla L. n. 3/2012 la possibilità per i creditori di proporre domande di partecipazione successivamente – come avvenuto nel caso di specie - alla scadenza del termine di cui alla lett. *b*) dell'art. 14 *sexies*, c. I, della legge citata) oltreché l'infondatezza nel merito (per l'intervenuta decadenza dalla garanzia del creditore *ex art.* 1957 c.c.);

rilevato che con decreto depositato in data 10.6.2021 questo Giudice ha disposto l'instaurazione del contraddittorio con il creditore contestante Ifis il quale con memorie depositate in data 28.7.2021 e 5.10.2021 (in replica, in questo caso, alla memoria integrativa depositata dal Liquidatore in data 1.10.2021) ha evidenziato, nell'ordine:

- quanto all'inammissibilità della domanda di partecipazione, che si tratterebbe di un'eccezione superabile alla luce delle previsioni di cui all'art. 101, cc. I e IV, L.F., applicabili analogicamente anche alla procedura di liquidazione del patrimonio;
- quanto alla decadenza dalla garanzia, che il termine convenzionale di cui all'art. 6 della fidejussione datata 7.6.2013 sarebbe stato osservato posto che la stessa Unicredit S.p.a. avrebbe intimato ad _____ e _____ il pagamento di quanto dovuto in relazione al summenzionato contratto di finanziamento con missiva trasmessa in data 4-9.5.2017 alla quale avrebbe fatto seguito altresì l'ulteriore richiesta di pagamento trasmessa, questa volta da Ifis allo stesso debitore _____ in data 11.12.2018.

OSSERVA

Occorre in primo luogo stabilire se le domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio proposte oltre il termine fissato dal liquidatore ai sensi dell'art. 14 *sexies*, c.

¹ Senza peraltro nulla eccepire in merito né all'esistenza o all'entità del credito in questione né all'operazione di cessione intervenuta fra Unicredit S.p.a. ed Ifis (operazione, questa, peraltro debitamente documentata dalla ricorrente).



I, lett. *b*), della L. n. 3/2012 siano ammissibili o meno, in difetto, nell'ambito del tessuto della L. n. 3/2012, di una disposizione che espressamente le consenta ovvero ne precluda l'esame nel merito da parte del Liquidatore.

Ed invero la L. n. 3/2012, per l'appunto, all'art. 14 *sexies*, c. I, lett. *b*), si limita a stabilire che il Liquidatore, verificato l'elenco dei creditori predisposto dal sovraindebitato (ed eventualmente integrato dall'organismo di composizione della crisi) e formato l'inventario dei beni da liquidare, comunichi ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, fra l'altro, "*la data entro cui vanno presentate le domande*" di cui al successivo art. 14 *septies*.

Ebbene, ritiene questo Giudice che in difetto di un'espressa previsione legislativa di segno negativo le domande di partecipazione presentate oltre il termine in esame (ma comunque entro l'esaurimento delle operazioni di ripartizione dell'attivo²) debbono considerarsi ammissibili.

Tale conclusione pare suggerita, anzitutto, dalla natura del procedimento di formazione del passivo così come disciplinato nell'ambito della L. n. 3/2012 ove, all'interno di una procedura complessivamente "*attuata da un liquidatore nominato dal giudice*" (cfr. Relazione illustrativa), si prevede sostanzialmente che l'intera fase della verifica dei crediti e dei diritti reali o personali vantanti nei confronti del sovraindebitato sia devoluta al Liquidatore medesimo, mentre l'accesso alla tutela giurisdizionale, pur costituendo una necessaria "*parentesi cognitoria*" (cfr. Relazione illustrativa), rimanga soltanto eventuale.

E' alla luce di queste considerazioni che tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si è dunque parlato di un procedimento di formazione del passivo di natura "amministrativa", tant'è vero che il termine per la presentazione delle domande non è

² Tale termine ultimo, come è stato condivisibilmente osservato in dottrina, appare coesistente alla natura concorsuale e liquidatoria del procedimento di liquidazione del patrimonio.



fissato né dalla legge né dall'autorità giurisdizionale, bensì direttamente dal Liquidatore.

Ne discende che, così stando le cose ed in difetto di un'espressa previsione legislativa in tal senso, appare non condivisibile assegnare al termine "organizzativo" fissato dal Liquidatore la valenza di un vero e proprio termine decadenziale fissato a pena di inammissibilità della domanda.

D'altro canto, a diversa soluzione non potrebbe addivenirsi invocando la previsione di cui all'art. 152 c.p.c., quantomeno per il rilievo per cui si tratta di una disposizione relativa a termini processuali fissati dalla legge ovvero dal giudice e non già a termini stabiliti da soggetti diversi, quale il Liquidatore, in relazione a contesti che prettamente giudiziali non sono.

Laddove poi si volesse ciononostante richiamare detta disposizione (come per vero alcuni provvedimenti di merito hanno fatto) si dovrebbe peraltro ribadire che non esiste nel tessuto normativo alcuna disposizione che qualifichi espressamente come perentorio (o comunque fissato a pena di inammissibilità) il termine in esame.

Né, d'altro canto, ancora in questa ipotetica prospettiva, parrebbe a questo Giudice che ricorrano le condizioni (parimenti invocate da un precedente di merito) per qualificare il termine stabilito dal Liquidatore come "implicitamente" perentorio in considerazione delle esigenze di celerità proprie del procedimento di formazione del passivo di ogni procedura concorsuale posto che dette esigenze non paiono francamente così accentuate rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, la cui durata non può essere *ex lege* inferiore al quadriennio senza che, diversamente da quanto accade altrove, siano peraltro previste scadenze periodiche per le ripartizioni dell'attivo.

Quanto sinora osservato in merito alla natura non giudiziale del termine fissato dal Liquidatore, inoltre, permette di escludere che rispetto alla verifica del passivo del



sovraindebitato possa essere applicata, analogicamente, la disciplina prevista all'art. 101 L.F. in materia di verifica del passivo fallimentare.

Ed invero, mentre nella legge fallimentare si tratta di veri e propri termini giudiziali fissati dal Tribunale e dalla legge³, nel caso della legge sul sovraindebitamento, come si è visto, si tratta di un termine “amministrativo”.

Questo, a tacer del fatto che dar corso all'applicazione analogica di disposizioni istitutive di ipotesi di inammissibilità sembra incontrare l'ostacolo di cui all'art. 15 Prel.

In conclusione, pare corretto ribadire il principio per cui, in difetto di un'espressa previsione di segno contrario e nell'impossibilità di dar corso all'applicazione analogica della legge fallimentare, al termine fissato dal Liquidatore *ex art. 14 sexies*, c. I, lett. *b)*, della L. n. 3/2012 non può essere riconosciuto carattere perentorio con la conseguenza per cui le domande di partecipazione presentate successivamente alla sua scadenza risultano senz'altro ammissibili.

D'altro canto, ad argomentare il contrario si finirebbe, come anticipato, col creare in via giurisprudenziale un limite non legislativamente contemplato, allo stato, ad una peculiare forma di esercizio dei diritti, ciò che pare tanto più inaccettabile ove si rammenti la finalità (seppure ultima ed indiretta) esdebitatoria della procedura di liquidazione del patrimonio.

Tanto premesso, va dunque riconosciuta l'ammissibilità della domanda di partecipazione trasmessa da Ifis, pur a seguito della scadenza del termine assegnato dal Liquidatore *ex art. 14 sexies*, c. I, lett. *b)*, della L. n. 3/2012 ma comunque entro la conclusione delle operazioni di ripartizione dell'attivo (per la verità neppure iniziate, nel caso di specie).

³ Così come accadrà soltanto con l'entrata in vigore del Codice della crisi di Impresa e dell'Insolvenza anche per la liquidazione controllata, procedura omologa a quella di liquidazione del patrimonio (cfr. art. 270 C.C.I.I.).



--=o0o=--

Nel merito, la domanda proposta da Ifis non può trovare accoglimento.

L'eccezione di decadenza formulata dal Liquidatore *ex art.* 1957 c.c. risulta infatti fondata.

Com'è noto l'art. 1957 c.c. impone al creditore di proporre le proprie istanze e di continuarle con diligenza contro il debitore principale entro sei mesi (o nel diverso termine convenzionalmente fissato) dalla scadenza dell'obbligazione garantita pena, in difetto, la liberazione del fidejussore.

Ora, nel caso di specie l'obbligazione garantita (relativa alla restituzione ad opera del mutuatario _____ in favore dell'istituto mutuante della somma erogata in forza del summenzionato "*finanziamento chirografario impresa a tasso variabile*") è risultata scaduta, quantomeno, a far data dal 7.6.2015 (cfr. art. 3 del contratto di mutuo) con la conseguenza per cui il termine decadenziale pattiziamente accordato dai fidejussori in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (cfr. art. 6 della fidejussione) è scaduto, al più, il 7.6.2018.

Senonché entro detto termine – al di là di ogni questione in merito alla forma di detta iniziativa – è documentato che il creditore garantito (all'epoca Unicredit S.p.a.) si è limitato a tramettere, in data 4-9.5.2017, una richiesta stragiudiziale di pagamento ai soli fidejussori _____ e _____ mentre non vi è prova che iniziativa alcuna sia stata assunta, come invece doveva accadere, nei confronti del debitore principale _____

Ogni iniziativa, sempre soltanto stragiudiziale, peraltro, assunta in proprio da Ifis va invece collocata cronologicamente successivamente alla scadenza del termine di decadenza in esame (cfr. missiva trasmessa in data 11.12.2018 ad _____)

In conclusione, va dichiarata la decadenza di Ifis dalla garanzia fidejussoria concessa da _____ e _____ e, conseguentemente, va escluso il diritto della _____



prima di partecipare alle procedure di liquidazione del patrimonio aperte a carico dei secondi.

--=o0o=--

Nulla sulle spese, stante la natura del procedimento e la non necessità della difesa tecnica.

p.q.m.

Il Giudice,

visto l'art. 14 *octies*, c. IV, della L. n. 3/2012,

così provvede:

- rigetta la domanda di partecipazione alle procedure riunite di liquidazione del patrimonio aperte a carico di _____ e _____ proposta da Ifis NPS Investing S.p.a.;
- nulla sulle spese.

Si comunichi a parte istante ed al Liquidatore.

Brescia, 16 novembre 2021

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

